

COMUNE DI CAINO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 07/10/2015

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
- Art. 4 Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 5 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

Titolo II MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- Art. 6 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione
- Art. 8 Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 Titoli di preferenza
- Art. 11 Bando
- Art. 12 Presentazione delle domande
- Art. 13 Commissione per la formazione della graduatoria
- Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Inizio del servizio
- Art. 16 Validità dell'autorizzazione
- Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione

Titolo III MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 18 Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
- Art. 19 Prescrizioni di esercizio
- Art. 20 Manutenzione e controlli del veicolo
- Art. 21 Sostituzione del veicolo
- Art. 22 Sostituzione alla guida
- Art. 23 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 24 Trasporto portatori di handicap
- Art. 25 Trasporto bagagli e animali
- Art. 26 Interruzione del trasporto
- Art. 27 Tariffe
- Art. 28 Tutela della privacy

Titolo IV SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 29 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 30 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 31 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 32 Cessazione dell'attività
- Art. 33 Comunicazione alla MCTC/DTT

Titolo V VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 34 Forza Pubblica
- Art. 35 Vigilanza
- Art. 36 Diffida
- Art. 37 Sanzioni
- Art. 38 Procedimento sanzionatorio

Titolo VI NORME FINALI

- Art. 39 Consegna del regolamento ai titolari dell'autorizzazione
- Art. 40 Entrata in vigore

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture: per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 2 - Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 e art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 integrata con Legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11;
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6.

Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92 ;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a).

Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio del veicolo con conducente mediante autovettura.

Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive; la relativa vigilanza è affidata al comando Polizia Locale e a tutte le altre forze dell'ordine.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio. Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono fissati in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia ed assegnati dalla Provincia di Brescia.

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 6 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio di apposita autorizzazione comunale per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo.

Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio sono assegnate attraverso bando pubblico a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il bando di concorso è approvato ed indetto dalla Giunta comunale e pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Caino.

Qualora fosse indetto un bando di concorso per l'assegnazione di più di una autorizzazione, ogni candidato può concorrere per l'assegnazione di una sola delle autorizzazioni bandite.

Il concorso è indetto ogni qualvolta, a seguito di esito negativo del procedimento di concorso precedentemente indetto, di rinuncia decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse, si rendano disponibili delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 7 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione

PERSONE FISICHE

L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- disponibilità in base a valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa nel territorio comunale;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche previste dal vigente regolamento;
- piena capacità di agire;
- certificato sanitario che attesti la mancanza di difetti, imperfezioni o malattie che possano influire sul rendimento e la sicurezza del servizio;

FIGURE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 8 – Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione

Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persona che guida il mezzo che può essere: il titolare di ditta individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante o il socio accomandatario o l'amministratore o un dipendente qualificato all'uopo designato dalla società.

L'esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati in possesso di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia;

Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva.
- La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- in tutti gli altri casi d'impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 9- Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione o sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
- b) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
- d) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- e) sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- f) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- g) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
- h) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- i) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- j) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati in precedenza.

Art. 10 - Titoli di preferenza

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso sono:

- l'aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;
- avere la residenza nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
- avere già la disponibilità di un'autorimessa nel Comune;
- avere già il possesso dell'automezzo da adibire al noleggio;
- numero dei figli a carico.

A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento di selezione si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 11 – Bando

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;

- 2. i requisiti per la partecipazione;
- 3. elencazione dei titoli di preferenza e dei relativi punteggi di valutazione:
- 4. indicazione del termine di presentazione delle domande;
- 5. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12 – Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, redatta su carta legale, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale del richiedente;
- l'indicazione della disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, dell'autovettura immatricolata per uso pubblico da adibire al servizio di noleggio con conducente e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio, immatricolazione). In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato all'acquisizione dell'autovettura qualora risultasse aggiudicatario dell'autorizzazione, comunque prima dell'inizio del servizio;
- estremi dell'ubicazione della rimessa sita nel territorio del Comune di Caino, intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell'autovettura di servizio, conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza. In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato all'acquisizione della rimessa nell'ambito del territorio comunale qualora risultasse aggiudicatario dell'autorizzazione, comunque prima dell'inizio del servizio;
- in caso società o enti collettivi, tutti gli elementi identificativi degli stessi (legale rappresentante, sede legale, C.F. e P. IVA, etc.);
- estremi di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., oppure, in caso di imprese artigiane, estremi di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 9;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 10;
- recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
- copia di un documento di identità in corso di validità;

Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15.01.1992 n. 21 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio.

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Commissione per la formazione della graduatoria

All'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale composta da:

- a) dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive che la presiede o suo delegato;
- b) dal Segretario Comunale;
- c) da un Agente di polizia locale;

Le funzioni di segreteria della Commissione di Concorso sono svolte da un dipendente dell'Ufficio. Le sedute della Commissione di Concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni effettuate e dei giudizi espressi.

La Commissione, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, valutata la regolarità delle domande pervenute, redige l'elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi, stila la graduatoria.

Art. 14 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive approva la graduatoria e comunica l'esito del bando ai partecipanti dichiarati assegnatari di autorizzazioni.

Con detta comunicazione i soggetti assegnatari sono invitati a produrre gli elencati documenti, qualora non allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al «Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea» di cui all'art. 9 della Legge Regionale 20/95 (per autovettura) o «Attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali» rilasciato ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448 (per autobus);
- carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
- iscrizione al Registro Ditte (in caso di società).

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, acquisita tutta la documentazione elencata, verificati i requisiti soggettivi e professionali e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive provvede all'assegnazione al richiedente assegnatario che segue in graduatoria.

La graduatoria rimane validità tre anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

I posti che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa.

Art. 15 – Inizio del servizio

Il titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 30 giorni.

Art. 16 – Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 8 e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età:
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:

- 1. di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- 2. di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 del presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due anni.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 14 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
- dichiarazione di successione e eventuale atto (mortis causa).

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

Titolo III - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 18 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno rispettare le vigenti normative antinquinamento.

Eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indizione del bando pubblico di concorso per l'assegnazione di nuova autorizzazione.

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa con la scritta noleggio e devono essere contraddistinti da un contrassegno, rilasciato dal Comune, recante la dicitura «NCC», lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero progressivo. Il contrassegno dovrà essere collocato sul veicolo in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 19 - Prescrizioni di esercizio

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa del comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- 1) targa veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio:
- 5) dati del committente.

Tale documentazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Inoltre, ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario. Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista e copia del titolo professionale posseduto.

Art. 20 - Manutenzione e controlli del veicolo

Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte della Polizia Locale nelle forme ritenute più idonee.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dalla Polizia Locale; qualora ciò non venga fatto il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

E' obbligatorio sottoporre i veicoli adibiti al servizio di noleggio al controllo dei gas di scarico ai sensi della normativa vigente.

Art. 21 – Sostituzione del veicolo

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata a preventivo nullaosta del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive rilasciato su istanza del titolare. Prima dell'ammissione in servizio, il veicolo deve essere sottoposto a verifica da parte della Polizia Locale nelle forme ritenute più idonee.

Sull'autorizzazione dovranno essere annotati gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

Art. 22 - Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Per svolgere l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento.

Art. 23 – Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;
- b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza l'autovettura;
- d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria dell'autovettura o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- g) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- h) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- i) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- j) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- k) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- m) portare animali propri nel veicolo;
- n) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forma maggiore e di evidente pericolo;
- o) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- p) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- q) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
- r) utilizzare per la guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 24 – Trasporto portatori di handicap

Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori da handicap. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

Art. 25 – Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per soggetti non vedenti. Il trasporto di altri animali è rimesso alla discrezionalità del conducente.

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 27 - Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Art. 28 – Tutela della privacy

- 1. Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
- 2. I dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio o al monitoraggio sulla efficienza e qualità dello stesso.
- 3. I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui sopra dovranno essere cancellati, dopo che il relativo scopo si sia esaurito.
- 4. I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 29 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di:

- a) mancata disponibilità di rimessa di stazionamento dei veicoli nel Comune;
- b) violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
- c) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.
- d) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive;
- e) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- f) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
- g) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedenza diffida in tal senso;
- h) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- i) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
- j) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- k) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- I) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione di autonoleggio.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Durante la sospensione l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata nel caso di:

- a) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
- b) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti professionali;
- c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi;
- d) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo:
- e) trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17:
- f) accertata negligenza abituale nell'adempimento del servizio;
- g) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio;
- h) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell'area comunale salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente comunicati all'ufficio competente. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 31 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 15;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 17;
- c) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 6 mesi;

- d) a seguito di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 29 per tre volte nell'arco di un anno solare:
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 32 - Cessazione dell'attività

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione. L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 14, tramite l'utilizzo della graduatoria vigente.

Art. 33 - Comunicazione alla M.C.T.C./D.T.T.

La sospensione, la revoca, la decadenza e la cessazione dell'autorizzazione sono comunicate all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Titolo V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 – Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

E fatto obbligo per il conducente l'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente. di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. E' comunque obbligatorio lo svolgimento del servizio, da chiunque richiesto, per soccorrere feriti o persone colte da malore.

Art. 35 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Locale e agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 36 - Diffida

- Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive diffida il titolare dell'autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:
- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non presti con regolarità il servizio:
- c) non presenti il veicolo alle visite di accertamento nelle condizioni di conservazione e di decoro;
- d) cambi l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

Al titolare già diffidato che incorra nuovamente in una delle violazioni possibili di diffida, si applica la sospensione e le sanzioni.

Art. 37 - Sanzioni

Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite ed irrogate ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81 e s.m.i.nel seguente modo:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600;
- b. con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione o la revoca

dell'autorizzazione come previsto dagli art.29 e 30 del presente regolamento.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluente sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 38 – Procedimento sanzionatorio

Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

Entro 30 giorni dalla data di notifica l'interessato può far pervenire eventuali scritti difensivi o richieste di audizione personale.

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio, ai sensi della citata Legge 689/81 e s.m.i.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 39 - Consegna del regolamento ai titolari dell'autorizzazione

Copia del presente regolamento deve essere consegnata ai titolari di autorizzazione a cura dello Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.